

<p>DIRETTIVA (UE) 2022/2557 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 14 dicembre 2022 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla resilienza dei soggetti critici e che abroga la direttiva 2008/114/CE del Consiglio</p>	<p>Schema di decreto legislativo recante «Attuazione della direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativa alla resilienza dei soggetti critici e che abroga la direttiva 2008/114/CE del Consiglio».</p>	<p>LEGGE 21 febbraio 2024, n. 15 Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023</p>
		<p><i>Art. 5 - Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2557, relativa alla resilienza dei soggetti critici e che abroga la direttiva 2008/114/CE del Consiglio</i></p>
<p>Capo I Disposizioni generali</p>	<p>Capo I Disposizioni generali</p>	
<p>Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione</p> <p>1. La presente direttiva:</p> <p>a) stabilisce obblighi in capo agli Stati membri in merito all'adozione di misure specifiche volte a garantire che i servizi essenziali per il mantenimento di funzioni vitali della società o di attività economiche nell'ambito di applicazione dell'articolo 114 TFUE siano forniti senza impedimenti nel mercato interno, e in particolare obblighi di individuare i soggetti critici e di sostenerli nell'adempimento degli obblighi loro imposti;</p> <p>b) stabilisce per i soggetti critici obblighi volti a rafforzare la loro resilienza e la loro capacità di fornire servizi di cui alla lettera a) nel mercato interno;</p> <p>c) stabilisce norme:</p> <p>i) riguardanti la vigilanza sui soggetti critici;</p> <p>ii) riguardanti l'esecuzione;</p> <p>iii) per l'individuazione dei soggetti critici di particolare rilevanza a livello europeo e sulle missioni di consulenza per valutare le misure predisposte da tali soggetti per adempiere ai propri obblighi ai sensi del capo III;</p> <p>d) stabilisce procedure comuni di cooperazione e comunicazione sull'applicazione della presente direttiva;</p> <p>e) stabilisce misure intese a raggiungere un livello di resilienza elevato dei soggetti critici al fine di garantire la fornitura di servizi essenziali nell'Unione e migliorare il funzionamento del mercato interno.</p> <p>2. Fatto salvo l'articolo 8 della presente direttiva, la presente direttiva non si applica alle materie disciplinate dalla direttiva (UE) 2022/2555. In considerazione della relazione tra la sicurezza fisica e la cibersicurezza dei soggetti critici, gli Stati membri assicurano che la presente direttiva e la direttiva (UE) 2022/2555 siano attuate in modo coordinato.</p>	<p>ART. 1 <i>(Oggetto e ambito di applicazione)</i></p>	<p>Articolo 5, comma 1, lettere a), b) e m)</p>



<p>3. Qualora le disposizioni di atti giuridici settoriali dell'Unione richiedano ai soggetti critici di adottare misure per rafforzare la propria resilienza e tali requisiti siano riconosciuti dagli Stati membri come almeno equivalenti ai corrispondenti obblighi stabiliti dalla presente direttiva, non si applicano le pertinenti disposizioni della presente direttiva, comprese le disposizioni in materia di vigilanza ed esecuzione di cui al capo VI.</p> <p>4. Fatto salvo l'articolo 346 TFUE, le informazioni riservate ai sensi della normativa dell'Unione o nazionale, quale quella sulla riservatezza commerciale, sono scambiate con la Commissione e con altre autorità competenti in conformità della presente direttiva solo nella misura in cui tale scambio sia necessario ai fini dell'applicazione della presente direttiva. Le informazioni scambiate sono limitate alle informazioni pertinenti e commisurate a tale scopo. Lo scambio di informazioni tutela la riservatezza di dette informazioni e la sicurezza e gli interessi commerciali dei soggetti critici, nel rispetto della sicurezza degli Stati membri.</p> <p>5. La presente direttiva lascia impregiudicata la responsabilità degli Stati membri di tutelare la sicurezza nazionale e la difesa e il loro potere di salvaguardare altre funzioni essenziali dello Stato, tra cui la garanzia dell'integrità territoriale dello Stato e il mantenimento dell'ordine pubblico.</p> <p>6. La presente direttiva non si applica agli enti della pubblica amministrazione operanti nei settori della sicurezza nazionale, della pubblica sicurezza, della difesa o dell'attività di contrasto, compresi l'indagine, l'accertamento e il perseguimento di reati.</p> <p>7. Gli Stati membri possono decidere che l'articolo 11 e i capi III, IV e VI, in tutto o in parte, non si applichino a specifici soggetti critici operanti nei settori della sicurezza nazionale, della pubblica sicurezza, della difesa o dell'attività di contrasto, compresi l'indagine, l'accertamento e il perseguimento di reati, o che forniscono servizi esclusivamente agli enti della pubblica amministrazione di cui al paragrafo 6 del presente articolo.</p> <p>8. Gli obblighi definiti nella presente direttiva non comportano la comunicazione di informazioni la cui divulgazione sarebbe contraria agli interessi essenziali degli Stati membri in materia di sicurezza nazionale, pubblica sicurezza o difesa.</p> <p>9. La presente direttiva si applica fermo restando il diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati personali, in particolare le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio e della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.</p>		
<p>Articolo 2 Definizioni</p> <p>Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni seguenti:</p> <p>1) «soggetto critico»: un soggetto pubblico o privato che è stato individuato da uno Stato membro ai sensi dell'articolo 6 come appartenente a una delle categorie di cui alla terza colonna della tabella di cui all'allegato;</p>	<p>ART. 2 (Definizioni)</p>	



<p>2) «resilienza»: la capacità di un soggetto critico di prevenire, attenuare, assorbire un incidente, di proteggersi da esso, di rispondervi, di resistervi, di adattarvi e di ripristinare le proprie capacità operative;</p> <p>3) «incidente»: un evento che può perturbare in modo significativo, o che perturba, la fornitura di un servizio essenziale, inclusi i casi in cui si ripercuote negativamente sui sistemi nazionali che salvaguardano lo Stato di diritto;</p> <p>4) «infrastruttura critica»: un elemento, un impianto, un'attrezzatura, una rete o un sistema o una parte di un elemento, di un impianto, di un'attrezzatura, di una rete o di un sistema, necessari per la fornitura di un servizio essenziale;</p> <p>5) «servizio essenziale»: un servizio fondamentale per il mantenimento di funzioni vitali della società, di attività economiche, della salute e della sicurezza pubbliche o dell'ambiente;</p> <p>6) «rischio»: la potenziale perdita o perturbazione causata da un incidente e deve essere espresso come combinazione dell'entità di tale perdita o perturbazione e della probabilità che si verifichi l'incidente;</p> <p>7) «valutazione del rischio»: l'intero processo volto a determinare la natura e la portata di un rischio individuando e analizzando potenziali minacce, vulnerabilità e pericoli pertinenti che potrebbero causare un incidente e valutando la potenziale perdita o perturbazione della fornitura di un servizio essenziale causata da tale incidente;</p> <p>8) «norma»: una norma ai sensi dell'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio;</p> <p>9) «specifica tecnica»: una specifica tecnica ai sensi dell'articolo 2, punto 4, del regolamento (UE) n. 1025/2012;</p> <p>10) «ente della pubblica amministrazione»: un soggetto riconosciuto come tale in uno Stato membro conformemente al diritto nazionale, esclusi il settore della giustizia, i parlamenti e le banche centrali, che soddisfa i criteri seguenti:</p> <p>a) è istituito allo scopo di soddisfare esigenze di interesse generale e non ha carattere industriale o commerciale;</p> <p>b) è dotato di personalità giuridica o è autorizzato per legge ad agire per conto di un altro soggetto dotato di personalità giuridica;</p> <p>c) è finanziato in modo maggioritario da autorità statali o da altri organismi di diritto pubblico a livello centrale; la sua gestione è soggetta alla vigilanza di tali autorità o organismi, oppure è dotato di un organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza in cui più della metà dei membri è designata da autorità statali o da altri organismi di diritto pubblico a livello centrale;</p> <p>d) ha il potere di adottare, nei confronti di persone fisiche o giuridiche, decisioni amministrative o normative che incidono sui loro diritti relativi alla circolazione transfrontaliera delle persone, delle merci, dei servizi o dei capitali.</p>		
<p>Articolo 3 Armonizzazione minima</p> <p>La presente direttiva non preclude agli Stati membri di adottare o mantenere in vigore disposizioni di diritto nazionale atte a conseguire un livello di resilienza più elevato dei soggetti critici, a condizione che</p>		



tali disposizioni siano coerenti con gli obblighi degli Stati membri stabiliti dal diritto dell'Unione		
CAPO II Quadri nazionali per la resilienza dei soggetti critici	Capo II Contesto strategico e istituzionale	
	ART. 3 <i>(Competenze del Presidente del Consiglio dei ministri)</i>	
	ART. 4 <i>(Comitato interministeriale per la resilienza)</i>	
<p>Articolo 4 Strategia per la resilienza dei soggetti critici</p> <p>1. A seguito di una consultazione aperta, per quanto praticamente possibile, ai pertinenti portatori di interessi, entro il 17 gennaio 2026 ogni Stato membro adotta una strategia per rafforzare la resilienza dei soggetti critici («strategia»). Sulla base di pertinenti strategie a livello nazionale e settoriale, piani o documenti analoghi esistenti, la strategia definisce gli obiettivi e le misure strategici per conseguire e mantenere un livello elevato di resilienza da parte dei soggetti critici e contempla almeno i settori di cui all'allegato.</p> <p>2. Ciascuna strategia contiene almeno gli elementi seguenti:</p> <p>a) obiettivi strategici e priorità per aumentare la resilienza complessiva dei soggetti critici tenendo conto delle dipendenze e interdipendenze transfrontaliere e intersettoriali;</p> <p>b) un quadro di governance per la realizzazione di tali obiettivi strategici e priorità, che comprenda una descrizione dei ruoli e delle responsabilità delle diverse autorità, dei diversi soggetti critici e delle altre parti coinvolte nell'attuazione della strategia;</p> <p>c) una descrizione delle misure necessarie per aumentare la resilienza complessiva dei soggetti critici, che comprenda una descrizione della valutazione del rischio di cui all'articolo 5;</p> <p>d) una descrizione del processo di individuazione dei soggetti critici;</p> <p>e) una descrizione del processo volto a sostenere i soggetti critici in conformità del presente capo, comprese le misure per rafforzare la cooperazione tra il settore pubblico, da un lato, e il settore privato e i soggetti pubblici e privati, dall'altro;</p> <p>f) un elenco delle principali autorità e dei pertinenti portatori di interessi, diversi dai soggetti critici, coinvolti nell'attuazione della strategia;</p> <p>g) un quadro strategico per il coordinamento tra le autorità competenti ai sensi della presente direttiva («autorità competenti») e le autorità competenti ai sensi della direttiva (UE) 2022/2555 ai fini della condivisione delle informazioni sui rischi di cibersicurezza, sulle minacce e sugli incidenti informatici nonché sui rischi, sulle minacce e sugli incidenti non informatici e ai fini dello svolgimento di compiti di vigilanza;</p> <p>h) una descrizione delle misure già in vigore volte ad agevolare l'attuazione degli obblighi di cui al capo III della presente direttiva da parte delle piccole e medie imprese ai sensi dell'allegato della</p>	ART. 6 <i>(Strategia per la resilienza dei soggetti critici)</i>	



<p>raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, che gli Stati membri in questione hanno individuato come soggetti critici. A seguito di una consultazione aperta, per quanto praticamente possibile, ai pertinenti portatori di interessi, gli Stati membri aggiornano le loro strategie almeno ogni quattro anni. 3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le loro strategie, e i relativi aggiornamenti sostanziali, entro tre mesi dalla loro adozione.</p>		
<p>Articolo 5 Valutazione del rischio da parte degli Stati membri</p> <p>1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 23, entro il 17 novembre 2023, al fine di integrare la presente direttiva stabilendo un elenco non esaustivo dei servizi essenziali nei settori e nei sottosettori di cui all'allegato. Le autorità competenti utilizzano tale elenco dei servizi essenziali per effettuare una valutazione del rischio («valutazione del rischio dello Stato membro») entro il 17 gennaio 2026 e successivamente ogniqualvolta necessario e almeno ogni quattro anni. Le autorità competenti utilizzano le valutazioni del rischio dello Stato membro per individuare i soggetti critici ai sensi dell'articolo 6 e per aiutare tali soggetti critici ad adottare misure ai sensi dell'articolo 13. La valutazione del rischio dello Stato membro tiene conto dei rischi rilevanti, naturali e di origine umana, compresi quelli di natura intersettoriale o transfrontaliera, gli incidenti, le catastrofi naturali, le emergenze di sanità pubblica, le minacce ibride o altre minacce antagoniste, inclusi i reati di terrorismo di cui alla direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio.</p> <p>2. Nel procedere alla valutazione del rischio dello Stato membro, gli Stati membri prendono in considerazione almeno gli elementi seguenti:</p> <p>a) la valutazione generale del rischio effettuata ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, della decisione n. 1313/2013/UE;</p> <p>b) altre valutazioni del rischio rilevanti, svolte in conformità dei requisiti dei pertinenti atti giuridici settoriali dell'Unione, inclusi i regolamenti (UE) 2017/1938 e (UE) 2019/941 del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2007/60/CE e 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;</p> <p>c) i rischi pertinenti derivanti dalla misura in cui i settori di cui all'allegato dipendono l'uno dall'altro, e anche dalla misura in cui essi dipendono da soggetti situati in altri Stati membri e paesi terzi, e l'impatto che una perturbazione significativa in un settore può avere su altri settori, compresi gli eventuali rischi significativi per i cittadini e il mercato interno;</p> <p>d) ogni informazione su incidenti notificati a norma dell'articolo 15. Ai fini del primo comma, lettera c), gli Stati membri cooperano con le autorità competenti degli altri Stati membri e le autorità competenti dei paesi terzi, a seconda dei casi.</p> <p>3. Gli Stati membri mettono a disposizione dei soggetti critici individuati ai sensi dell'articolo 6 gli elementi rilevanti della valutazione del rischio dello Stato membro, se del caso mediante i propri punti di contatto unici. Gli Stati membri garantiscono che le informazioni fornite ai soggetti critici li assistano nell'effettuare la</p>	<p style="text-align: center;">ART. 7 <i>(Valutazione del rischio da parte dello Stato)</i></p>	<p style="text-align: center;">Articolo 5, comma 1, lettera e)</p>



<p>propria valutazione del rischio ai sensi dell'articolo 12 e ad adottare le misure per garantire la propria resilienza ai sensi dell'articolo 13.</p> <p>4. Entro tre mesi dall'effettuazione della valutazione del rischio dello Stato membro, lo Stato membro trasmette alla Commissione le informazioni pertinenti sui tipi di rischi individuati e sui risultati delle valutazioni del rischio di tale Stato membro, per settore e sottosettore di cui all'allegato.</p> <p>5. La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, sviluppa un modello comune volontario per la presentazione delle relazioni in ottemperanza con il paragrafo 4.</p>		
<p>Articolo 6 Individuazione dei soggetti critici</p> <p>1. Entro il 17 luglio 2026 ogni Stato membro individua i soggetti critici per i settori e i sottosectori di cui all'allegato.</p> <p>2. Quando uno Stato membro individua i soggetti critici ai sensi del paragrafo 1, tiene conto dei risultati della propria valutazione del rischio dello Stato membro e della propria strategia e applica tutti i criteri seguenti:</p> <p>a) il soggetto fornisce uno o più servizi essenziali;</p> <p>b) il soggetto opera, e la sua infrastruttura critica è situata, sul territorio di tale Stato membro; e</p> <p>c) un incidente avrebbe effetti negativi rilevanti, determinati in conformità dell'articolo 7, paragrafo 1, sulla fornitura da parte del soggetto di uno o più servizi essenziali, o sulla fornitura di altri servizi essenziali nei settori di cui all'allegato che dipendono da tale o tali servizi essenziali.</p> <p>3. Ogni Stato membro redige un elenco dei soggetti critici individuati a norma del paragrafo 2 e provvede affinché a tali soggetti critici sia notificato che sono stati individuati come tali entro un mese dall'individuazione stessa. Gli Stati membri informano tali soggetti critici degli obblighi di cui ai capi III e IV e della data a decorrere dalla quale si applicano loro tali obblighi, fatto salvo l'articolo 8. Gli Stati membri informano i soggetti critici dei settori di cui ai punti 3, 4 e 8 della tabella di cui all'allegato che non hanno obblighi di cui ai capi III e IV, salvo misure nazionali diverse.</p> <p>Il capo III si applica ai soggetti critici interessati 10 mesi dopo la data della notifica di cui al primo comma del presente paragrafo.</p> <p>4. Gli Stati membri provvedono affinché le rispettive autorità competenti ai sensi della presente direttiva notifichino alle autorità competenti di cui alla direttiva (UE) 2022/2555 l'identità dei soggetti critici individuati ai sensi del presente articolo entro un mese dall'individuazione. Tale notifica specifica, ove applicabile, che i soggetti critici interessati sono soggetti dei settori di cui ai punti 3, 4 e 8 della tabella di cui all'allegato della presente direttiva e non hanno obblighi di cui ai capi III e IV della stessa.</p> <p>5. Quando necessario e, in ogni caso, almeno ogni quattro anni, gli Stati membri riesaminano e, se del caso, aggiornano l'elenco dei soggetti critici individuati di cui al paragrafo 3. Qualora tali aggiornamenti portino all'individuazione di soggetti critici ulteriori, a questi ultimi si applicano i paragrafi 3 e 4. Gli Stati membri provvedono inoltre affinché i soggetti non più individuati come critici</p>	<p>ART. 8 <i>(Individuazione dei soggetti critici)</i></p>	



<p>a seguito di un aggiornamento ricevano notifica di tale fatto in tempo utile e del fatto che non debbano più adempiere agli obblighi di cui al capo III a decorrere dalla data di ricevimento di tale notifica.</p> <p>6. La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, elabora raccomandazioni e linee guida non vincolanti volti ad aiutare gli Stati membri a individuare i soggetti critici.</p>		
<p>Articolo 7 Effetti negativi rilevanti</p> <p>1. Nella determinazione della rilevanza degli effetti negativi di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera c), gli Stati membri tengono conto dei criteri seguenti:</p> <p>a) il numero di utenti che dipendono dal servizio essenziale fornito dal soggetto interessato;</p> <p>b) la misura in cui altri settori e sottosettori di cui all'allegato dipendono dal servizio essenziale in questione;</p> <p>c) l'impatto che gli incidenti potrebbero avere, in termini di entità e di durata, sulle attività economiche e sociali, sull'ambiente, sulla pubblica sicurezza, sull'incolumità pubblica o sulla salute della popolazione;</p> <p>d) la quota di mercato del soggetto nel mercato del servizio essenziale o dei servizi essenziali interessati;</p> <p>e) l'area geografica che potrebbe essere interessata da un incidente, compresi eventuali impatti transfrontalieri, tenendo conto della vulnerabilità associata al grado di isolamento di alcuni tipi di aree geografiche, come quelle insulari, remote o montane;</p> <p>f) l'importanza del soggetto nel mantenimento di un livello sufficiente del servizio essenziale, tenendo conto della disponibilità di strumenti alternativi per la fornitura di tale servizio essenziale.</p> <p>2. A seguito dell'individuazione dei soggetti critici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, ciascuno Stato membro comunica senza indebito ritardo alla Commissione le informazioni seguenti:</p> <p>a) un elenco dei servizi essenziali in tale Stato membro qualora vi siano servizi essenziali aggiuntivi rispetto all'elenco dei servizi essenziali di cui all'articolo 5, paragrafo 1;</p> <p>b) il numero di soggetti critici individuati per ciascun settore e sottosettore di cui all'allegato e per ciascun servizio essenziale;</p> <p>c) le soglie applicate per specificare uno o più criteri di cui al paragrafo 1.</p> <p>Le soglie di cui al primo comma, lettera c), possono essere presentate come tali o in forma aggregata.</p> <p>Gli Stati membri comunicano successivamente le informazioni di cui al primo comma quando necessario, e almeno ogni quattro anni.</p> <p>3. La Commissione, previa consultazione del gruppo per la resilienza dei soggetti critici di cui all'articolo 19, adotta linee guida non vincolanti per agevolare l'applicazione dei criteri di cui al paragrafo 1 del presente articolo, tenendo conto delle informazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo.</p>	<p style="text-align: center;">ART. 9 (Effetti negativi rilevanti)</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 5, comma 1, lettera f)</p>
<p>Articolo 8 Soggetti critici del settore bancario, delle infrastrutture dei mercati finanziari e delle infrastrutture digitali</p>	<p style="text-align: center;">ART. 10 (Soggetti critici del settore bancario, delle infrastrutture dei mercati finanziari e delle infrastrutture digitali)</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 5, comma 1, lettera g)</p>



<p>Gli Stati membri provvedono affinché l'articolo 11 e i capi III, IV e VI non si applichino ai soggetti critici che hanno individuato nei settori di cui ai punti 3, 4 e 8 della tabella di cui all'allegato. Gli Stati membri possono adottare o mantenere in vigore disposizioni di diritto interno atte a conseguire un livello di resilienza più elevato per tali soggetti critici, a condizione che dette disposizioni siano coerenti con il diritto dell'Unione applicabile.</p>		
<p>Articolo 9 Autorità competenti e punto di contatto unico</p> <p>1. Ogni Stato membro designa o istituisce una o più autorità competenti responsabili della corretta applicazione e, se necessario, dell'esecuzione delle norme della presente direttiva a livello nazionale. Per quanto riguarda i soggetti critici nei settori di cui ai punti 3 e 4 della tabella di cui all'allegato della presente direttiva, le autorità competenti sono, in linea di principio, le autorità competenti di cui all'articolo 46 del regolamento (UE) 2022/2554 Per quanto riguarda i soggetti critici nel settore di cui al punto 8 della tabella di cui all'allegato della presente direttiva, le autorità competenti sono, in linea di principio, le autorità competenti di cui alla direttiva (UE) 2022/2555 Gli Stati membri possono designare una diversa autorità competente per i settori di cui ai punti 3, 4 e 8 della tabella figurante nell'allegato della presente direttiva in conformità dei quadri nazionali esistenti.</p> <p>Qualora designino o istituiscano più di un'autorità competente, gli Stati membri definiscono chiaramente i compiti di ciascuna delle autorità interessate e provvedono affinché esse cooperino efficacemente per svolgerli a norma della presente direttiva, anche per quanto riguarda la designazione e le attività del punto di contatto unico di cui al paragrafo 2.</p> <p>2. Ciascuno Stato membro designa o istituisce un punto di contatto unico, che svolga una funzione di collegamento allo scopo di garantire la cooperazione transfrontaliera con i punti di contatto unici di altri Stati membri e con il gruppo per la resilienza dei soggetti critici di cui all'articolo 19 («punto di contatto unico»). Se del caso, uno Stato membro designa il suo punto di contatto unico all'interno di una autorità competente. Se del caso, uno Stato membro può provvedere affinché il suo punto di contatto unico svolga anche una funzione di collegamento con la Commissione e garantisca la cooperazione con i paesi terzi.</p> <p>3. Entro il 17 luglio 2028, e successivamente ogni due anni, i punti di contatto unici trasmettono alla Commissione e al gruppo per la resilienza dei soggetti critici di cui all'articolo 19 una relazione di sintesi in merito alle notifiche ricevute, compresi il numero di notifiche e la natura degli incidenti notificati, e alle azioni intraprese a norma dell'articolo 15, paragrafo 3.</p> <p>La Commissione, in cooperazione con il gruppo per la resilienza dei soggetti critici, sviluppa un modello comune per la presentazione delle relazioni. Le autorità competenti possono utilizzare, su base volontaria,</p>	<p style="text-align: center;">ART. 5 (Autorità settoriali competenti e punto di contatto unico)</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 5, comma 1, lettere c), d) e o)</p>



<p>tale modello comune per la presentazione delle relazioni ai fini della presentazione delle relazioni di sintesi di cui al primo comma.</p> <p>4. Ciascuno Stato membro provvede affinché la propria autorità competente e il punto di contatto unico dispongano dei poteri e delle risorse finanziarie, umane e tecniche adeguate a svolgere in modo efficace ed efficiente i compiti che sono loro assegnati.</p> <p>5. Ciascuno Stato membro provvede affinché la propria autorità competente, ove opportuno e conformemente al diritto dell'Unione e al diritto nazionale, si consulti e cooperi con le altre autorità nazionali competenti, comprese quelle responsabili della protezione civile, delle attività di contrasto e della protezione dei dati personali, e con i soggetti critici e le parti interessate pertinenti.</p> <p>6. Ciascuno Stato membro provvede affinché la propria autorità competente ai sensi della presente direttiva cooperi e scambi informazioni con le autorità competenti di cui alla direttiva (UE) 2022/2555 sui rischi di cibersicurezza, sulle minacce e sugli incidenti informatici e sui rischi, sulle minacce e sugli incidenti non informatici che hanno ripercussioni sui soggetti critici, anche per quanto riguarda le pertinenti misure adottate dalla rispettiva autorità competente e dalle autorità competenti di cui alla direttiva (UE) 2022/2555</p> <p>7. Entro tre mesi dalla designazione o istituzione dell'autorità competente e del punto di contatto unico, ogni Stato membro notifica alla Commissione la loro identità e i loro compiti e responsabilità ai sensi della presente direttiva e i loro dati di contatto, e qualsiasi ulteriore modifica dei medesimi. Gli Stati membri informano la Commissione qualora decidano di nominare autorità diverse dalle autorità competenti di cui al paragrafo 1, secondo comma, quali autorità competenti in relazione ai soggetti critici nei settori di cui ai punti 3, 4 e 8 della tabella di cui all'allegato. Ogni Stato membro rende pubblica l'identità della rispettiva autorità competente e del punto di contatto unico.</p> <p>8. La Commissione rende disponibile al pubblico un elenco dei punti di contatto unici.</p>		
<p>Articolo 10 Sostegno degli Stati membri ai soggetti critici</p> <p>1. Gli Stati membri sostengono i soggetti critici nel rafforzamento della loro resilienza. Tale sostegno può comportare l'elaborazione di materiali e metodologie di orientamento, aiuto nell'organizzazione di esercitazioni per testare la propria resilienza nonché la prestazione di consulenza e di corsi di formazione per il personale dei soggetti critici. Fatte salve le norme applicabili in materia di aiuti di Stato, gli Stati membri possono fornire risorse finanziarie ai soggetti critici, ove ciò sia necessario e giustificato da obiettivi di interesse pubblico.</p> <p>2. Ogni Stato membro provvede affinché la rispettiva autorità competente cooperi e scambi informazioni e buone prassi con i soggetti critici dei settori di cui all'allegato.</p> <p>3. Gli Stati membri agevolano la condivisione volontaria di informazioni fra i soggetti critici in relazione alle materie disciplinate dalla presente direttiva, conformemente al diritto dell'Unione e al diritto nazionale, riguardo, in particolare, alle informazioni classificate e sensibili, alla concorrenza e alla protezione dei dati personali.</p>	<p>ART. 11 (Sostegno ai soggetti critici)</p>	



<p>Articolo 11 Cooperazione tra Stati membri</p> <p>1. Ogniqualvolta ciò sia opportuno, gli Stati membri si consultano reciprocamente in merito ai soggetti critici al fine di un'applicazione coerente della presente direttiva. Tali consultazioni si svolgono, in particolare, per i soggetti critici che:</p> <p>a) utilizzano infrastrutture critiche fisicamente collegate tra due o più Stati membri;</p> <p>b) fanno parte di strutture societarie collegate o associate a soggetti critici in altri Stati membri;</p> <p>c) sono stati individuati come soggetti critici in uno Stato membro e forniscono servizi essenziali ad altri Stati membri o in altri Stati membri.</p> <p>2. Le consultazioni di cui al paragrafo 1 sono intese a rafforzare la resilienza dei soggetti critici e, ove possibile, a ridurre gli oneri amministrativi a loro carico.</p>	<p>ART. 12 <i>(Cooperazione con gli Stati membri dell'Unione europea)</i></p>	
<p>Capo III Resilienza dei soggetti critici</p>	<p>Capo III Resilienza dei soggetti critici</p>	
<p>Articolo 12 Valutazione del rischio da parte dei soggetti critici</p> <p>1. Fatto salvo il termine di cui all'articolo 6, paragrafo 3, secondo comma, gli Stati membri provvedono affinché i soggetti critici effettuino una valutazione del rischio, entro nove mesi dal ricevimento della notifica di cui all'articolo 6, paragrafo 3, e successivamente quando necessario e almeno ogni quattro anni, valutino, basandosi sulle valutazioni del rischio degli Stati membri e su altre fonti di informazioni pertinenti, al fine di valutare tutti i rischi rilevanti che potrebbero perturbare la fornitura dei loro servizi essenziali («valutazione del rischio dei soggetti critici»).</p> <p>2. Le valutazioni del rischio dei soggetti critici tengono conto di tutti i rischi rilevanti naturali e di origine umana che potrebbero causare un incidente, compresi quelli di natura intersettoriale o transfrontaliera, gli incidenti, le catastrofi naturali, le emergenze di sanità pubblica, le minacce ibride e altre minacce antagoniste, inclusi i reati di terrorismo di cui alla direttiva (UE) 2017/541. La valutazione del rischio dei soggetti critici tiene conto della misura in cui altri settori di cui all'allegato dipendono dal servizio essenziale fornito dal soggetto critico e della misura in cui tale soggetto critico dipende dai servizi essenziali forniti da altri soggetti in taluni altri settori, se del caso, anche negli Stati membri e nei paesi terzi vicini.</p> <p>Qualora un soggetto critico abbia effettuato altre valutazioni del rischio o redatto documenti conformemente agli obblighi previsti da altri atti giuridici pertinenti per la propria valutazione del rischio dei soggetti critici, può utilizzare tali valutazioni e documenti per soddisfare i requisiti stabiliti al presente articolo. Nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza, l'autorità competente può decidere di dichiarare conforme, in tutto o in parte, ai requisiti del presente articolo una valutazione del rischio esistente di un soggetto critico che affronta i</p>	<p>ART. 13 <i>(Valutazione del rischio da parte dei soggetti critici)</i></p>	



<p>rischi e il grado di dipendenza di cui al primo comma del presente paragrafo.</p>		
<p>Articolo 13 Misure di resilienza dei soggetti critici</p> <p>1. Gli Stati membri provvedono affinché i soggetti critici adottino misure tecniche, di sicurezza e organizzative adeguate e proporzionate per garantire la propria resilienza, in base alle informazioni pertinenti fornite dagli Stati membri in merito alla valutazione del rischio dello Stato membro e in base ai risultati della valutazione del rischio del soggetto critico, incluse misure necessarie per:</p> <p>a) evitare il verificarsi di incidenti, prendendo debitamente in considerazione le misure di riduzione del rischio di catastrofi e di adattamento ai cambiamenti climatici;</p> <p>b) assicurare un'adeguata protezione fisica dei propri siti e delle infrastrutture critiche prendendo debitamente in considerazione, ad esempio, recinzioni, barriere, strumenti e routine di controllo del perimetro, impianti di rilevamento e controllo degli accessi;</p> <p>c) contrastare e resistere alle conseguenze degli incidenti e mitigarle, prendendo debitamente in considerazione procedure e protocolli di gestione dei rischi e delle crisi e pratiche di allerta;</p> <p>d) ripristinare le proprie capacità operative in caso di incidenti, prendendo debitamente in considerazione misure di continuità operativa e l'individuazione di catene di approvvigionamento alternative al fine di ripristinare la fornitura del servizio essenziale;</p> <p>e) assicurare un'adeguata gestione della sicurezza del personale, prendendo debitamente in considerazione misure quali la definizione di categorie di personale che svolgono funzioni critiche, l'introduzione di autorizzazioni di accesso ai siti e alle infrastrutture critiche così come alle informazioni sensibili, istituendo procedure per i controlli dei precedenti personali in conformità dell'articolo 14 e designando le categorie di persone tenute a sottoporsi a tali controlli dei precedenti personali, e definendo adeguati requisiti di formazione e qualifiche;</p> <p>f) sensibilizzare il personale interessato in merito alle misure di cui alle lettere da a) ad e), prendendo debitamente in considerazione corsi di formazione, materiale informativo ed esercitazioni.</p> <p>Ai fini del primo comma, lettera e), gli Stati membri provvedono affinché i soggetti critici tengano conto del personale dei fornitori esterni di servizi nel definire le categorie di personale che svolgono funzioni critiche.</p> <p>2. Gli Stati membri provvedono affinché i soggetti critici predispongano e applichino un piano di resilienza o un documento o documenti equivalenti, in cui siano descritte le misure di cui al paragrafo 1. Qualora i soggetti critici abbiano redatto documenti o adottato misure conformemente agli obblighi previsti da altri atti giuridici pertinenti per le misure stabilite al paragrafo 1, essi possono utilizzare tali documenti e misure per soddisfare i requisiti stabiliti dal presente articolo. Nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza, l'autorità competente può dichiarare conformi, in tutto o in parte, agli obblighi di cui al presente articolo le misure esistenti di rafforzamento della resilienza di un soggetto critico che affrontano in modo adeguato</p>	<p>ART. 14 <i>(Misure di resilienza dei soggetti critici)</i></p>	



<p>e proporzionato le misure tecniche, di sicurezza e organizzative di cui al paragrafo 1.</p> <p>3. Gli Stati membri provvedono affinché ciascun soggetto critico designi un funzionario di collegamento o equivalente come punto di contatto con le autorità competenti.</p> <p>4. Su richiesta dello Stato membro che ha individuato il soggetto critico, e con l'accordo del soggetto critico interessato, la Commissione organizza missioni di consulenza, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 18, paragrafi 6, 8 e 9, per consigliare il soggetto critico riguardo all'adempimento degli obblighi di cui al capo III. La missione di consulenza riferisce i suoi risultati alla Commissione, a tale Stato membro e al soggetto critico interessato.</p> <p>5. La Commissione, previa consultazione del gruppo per la resilienza dei soggetti critici di cui all'articolo 19, adotta linee guida non vincolanti per specificare ulteriormente le misure tecniche, di sicurezza e organizzative che possono essere adottate a norma del paragrafo 1 del presente articolo.</p> <p>6. La Commissione adotta atti di esecuzione per definire le necessarie specifiche tecniche e metodologiche relative all'applicazione delle misure di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 24, paragrafo 2.</p>		
<p>Articolo 14 Controlli dei precedenti personali</p> <p>1. Gli Stati membri precisano le condizioni in base alle quali il soggetto critico è autorizzato, in casi debitamente motivati e tenendo conto della valutazione del rischio dello Stato membro, a presentare richieste di controlli dei precedenti personali per le persone che:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) rivestono ruoli sensibili all'interno del soggetto critico o a vantaggio di quest'ultimo, segnatamente in relazione alla resilienza del soggetto critico; b) sono autorizzate ad accedere — direttamente o a distanza — ai suoi siti e ai suoi sistemi informatici o di controllo, anche in relazione alla sicurezza del soggetto critico; c) sono presi in considerazione per l'assunzione in ruoli che rientrano nei criteri di cui alle lettere a) o b). <p>2. Le richieste di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono valutate entro un lasso di tempo ragionevole e trattate conformemente al diritto e alle procedure nazionali, e al diritto dell'Unione pertinente e applicabile, compresi il regolamento (UE) 2016/679 e la direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio. I controlli dei precedenti personali sono proporzionati e strettamente limitati a quanto necessario e sono effettuati al solo scopo di valutare un potenziale rischio per la sicurezza del soggetto critico interessato.</p> <p>3. Il controllo dei precedenti personali di cui al paragrafo 1, come minimo:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) conferma l'identità della persona che è soggetta al controllo dei precedenti personali; b) verifica i precedenti penali di tale persona per quanto riguarda reati rilevanti ai fini di uno specifico ruolo. <p>Nell'effettuare i controlli dei precedenti personali, gli Stati membri, si avvalgono del sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari</p>	<p>ART. 15 (Controlli dei precedenti personali)</p>	



<p>conformemente alle procedure stabilite nella decisione quadro 2009/315/GAI e, ove pertinente e applicabile, nel regolamento (UE) 2019/816 per ottenere le informazioni sui precedenti penali in possesso di altri Stati membri. Le autorità centrali di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della decisione quadro 2009/315/GAI e all'articolo 3, punto 5), del regolamento (UE) 2019/816 forniscono risposte alle richieste di informazioni in questione entro 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta, conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, della decisione quadro 2009/315/GAI.</p>		
<p>Articolo 15 Notifica degli incidenti</p> <p>1. Gli Stati membri provvedono affinché i soggetti critici notificano senza indebito ritardo all'autorità competente gli incidenti che perturbano o possono perturbare in modo significativo in modo significativo la fornitura di servizi essenziali. Gli Stati membri provvedono affinché, a meno che non siano operativamente impossibilitati a farlo, i soggetti critici effettuino una notifica iniziale entro 24 ore dal momento in cui vengono a conoscenza di un incidente, seguita, ove opportuno, da una relazione finale dettagliata al più tardi dopo un mese. Per determinare la rilevanza della perturbazione si tiene conto in particolare dei parametri seguenti:</p> <p>a) numero e percentuale di utenti interessati dalla perturbazione; b) durata della perturbazione; c) area geografica interessata dalla perturbazione, tenendo conto dell'eventuale isolamento geografico di tale area.</p> <p>Qualora un incidente abbia o possa avere un impatto significativo sulla continuità della fornitura dei servizi essenziali a o in sei o più Stati membri, le autorità competenti degli Stati membri interessati dall'incidente notificano tale incidente alla Commissione.</p> <p>2. Le notifiche di cui al paragrafo 1, primo comma, includono tutte le informazioni disponibili necessarie per consentire all'autorità competente di comprendere la natura, la causa e le possibili conseguenze dell'incidente, comprese tutte le informazioni disponibili necessarie alla determinazione di un suo eventuale impatto transfrontaliero. Tali notifiche non espongono i soggetti critici a una maggiore responsabilità.</p> <p>3. Sulla base delle informazioni fornite da un soggetto critico in una notifica di cui al paragrafo 1, l'autorità competente, tramite il punto di contatto unico, informa il punto di contatto unico degli altri Stati membri interessati nel caso in cui l'incidente abbia, o possa avere, un impatto significativo sui soggetti critici e sulla continuità dei servizi essenziali a o in uno o più altri Stati membri.</p> <p>I punti di contatto unici che trasmettono e ricevono informazioni a norma del primo comma, trattano, conformemente al diritto dell'Unione o al diritto nazionale, tali informazioni rispettandone la riservatezza e tutelando la sicurezza e gli interessi commerciali del soggetto critico interessato.</p> <p>4. Il più rapidamente possibile a seguito di una notifica di cui al paragrafo 1, l'autorità competente interessata fornisce al soggetto critico interessato informazioni rilevanti sul seguito dato, comprese informazioni che possano supportare un'efficace risposta di tale</p>	<p>ART. 16 (Notifica degli incidenti)</p>	



<p>soggetto critico all'incidente in questione. Gli Stati membri informano il pubblico qualora ritengano che sia nell'interesse pubblico farlo.</p>		
<p>Articolo 16 Norme</p> <p>Per promuovere l'attuazione convergente della presente direttiva, gli Stati membri, laddove opportuno e senza imposizioni o discriminazioni a favore dell'uso di un particolare tipo di tecnologia, incoraggiano l'uso di norme e specifiche tecniche europee e internazionali riguardanti le misure sulla sicurezza e le misure sulla resilienza applicabili ai soggetti critici.</p>		
<p style="text-align: center;">CAPO IV Soggetti critici di particolare rilevanza europea</p>	<p style="text-align: center;">CAPO IV Soggetti critici di particolare rilevanza europea</p>	
<p>Articolo 17 Individuazione dei soggetti critici di particolare rilevanza europea</p> <p>1. Un soggetto è considerato soggetto critico di particolare rilevanza europea se:</p> <p>a) è stato individuato come soggetto critico ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1;</p> <p>b) fornisce servizi essenziali identici o analoghi a o in sei o più Stati membri; e</p> <p>c) è stato notificato ai sensi del paragrafo 3.</p> <p>2. Gli Stati membri provvedono affinché un soggetto critico, a seguito della notifica di cui all'articolo 6, paragrafo 3, comunichi alla rispettiva autorità competente se fornisce servizi essenziali a o in sei o più Stati membri. In tal caso, gli Stati membri provvedono affinché il soggetto critico comunichi alla rispettiva autorità competente quali servizi essenziali fornisce a o in tali Stati membri e a quali o in quali Stati membri fornisce tali servizi essenziali. Lo Stato membro notifica alla Commissione, senza indebito ritardo, l'identità di tali soggetti critici e le informazioni che essi forniscono ai sensi del presente paragrafo.</p> <p>La Commissione si consulta con l'autorità competente dello Stato membro che ha individuato un soggetto critico di cui al primo comma, l'autorità competente di altri Stati membri interessati e il soggetto critico in questione. Nel corso di tali consultazioni ciascuno Stato membro comunica alla Commissione se ritiene che i servizi forniti a tale Stato membro dal soggetto critico siano servizi essenziali.</p> <p>3. Se stabilisce, sulla base delle consultazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo, che il soggetto critico interessato fornisce servizi essenziali a o in sei o più Stati membri, la Commissione comunica a tale soggetto critico, tramite la relativa autorità competente, la sua individuazione come soggetto critico di particolare rilevanza europea e informa tale soggetto critico degli obblighi ai quali è assoggettato ai sensi del presente capo e della data a decorrere dalla quale si applicano tali obblighi. Una volta che la Commissione ha informato l'autorità competente della sua decisione di considerare un soggetto critico come</p>	<p style="text-align: center;">ART. 17 (Individuazione dei soggetti critici di particolare rilevanza europea)</p>	



<p>un soggetto critico di particolare rilevanza europea, l'autorità competente trasmette tale notifica senza indebito ritardo a tale soggetto critico.</p> <p>4. Il presente capo si applica al soggetto critico di particolare rilevanza europea interessato a decorrere dalla data di ricevimento della notifica di cui al paragrafo 3 del presente articolo.</p>		
<p>Articolo 18 Missioni di consulenza</p> <p>1. Su richiesta dello Stato membro che ha individuato un soggetto critico di particolare rilevanza europea come soggetto critico ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, la Commissione organizza una missione di consulenza per valutare le misure predisposte da tale soggetto critico per adempiere ai propri obblighi di cui al capo III.</p> <p>2. Di propria iniziativa o su richiesta di uno o più Stati membri a cui o in cui è fornito il servizio essenziale, e a condizione che lo Stato membro che ha individuato un soggetto critico di particolare rilevanza europea come soggetto critico ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, sia d'accordo, la Commissione organizza una missione di consulenza di cui al paragrafo 1 del presente articolo.</p> <p>3. Su richiesta motivata della Commissione o di uno o più Stati membri a cui o in cui è fornito il servizio essenziale, lo Stato membro che ha individuato un soggetto critico di particolare rilevanza europea come soggetto critico ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1 fornisce alla Commissione:</p> <p>a) le parti pertinenti della valutazione del rischio del soggetto critico; b) un elenco delle pertinenti misure adottate ai sensi dell'articolo 13; c) le azioni di vigilanza o di esecuzione, comprese le valutazioni di conformità o i provvedimenti emessi, che la relativa autorità competente ha intrapreso nei confronti di tale soggetto critico ai sensi degli articoli 21 e 22.</p> <p>4. Entro tre mesi dalla sua conclusione, la missione di consulenza riferisce i suoi risultati alla Commissione, allo Stato membro che ha individuato un soggetto critico di particolare rilevanza europea come soggetto critico ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, allo Stato membro a cui o in cui è fornito il servizio essenziale e al soggetto critico interessato.</p> <p>Gli Stati membri a cui o in cui è fornito il servizio essenziale analizzano la relazione di cui al primo comma e, qualora necessario, danno indicazioni alla Commissione sull'adempimento o meno degli obblighi di cui al capo III da parte del soggetto critico di particolare rilevanza europea interessato e, se del caso, su quali misure potrebbero essere adottate per migliorare la resilienza di tale soggetto critico.</p> <p>Sulla base dell'indicazione di cui al secondo comma del presente paragrafo, la Commissione comunica allo Stato membro che ha individuato un soggetto critico di particolare rilevanza europea come soggetto critico ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, agli Stati membri a cui o in cui è fornito il servizio essenziale e a tale soggetto critico il suo parere sull'adempimento o meno degli obblighi di cui al capo III da parte di tale soggetto critico e, se del caso, quali misure potrebbero essere adottate per migliorare la sua resilienza.</p> <p>Lo Stato membro che ha individuato un soggetto critico di particolare rilevanza europea come soggetto critico ai sensi dell'articolo 6,</p>	<p>ART. 18 <i>(Missioni di consulenza della Commissione europea)</i></p>	



paragrafo 1 provvede affinché la sua autorità competente e il soggetto critico interessato tengano conto del parere di cui al terzo comma del presente paragrafo e fornisce alla Commissione e agli Stati membri a cui o in cui è fornito il servizio essenziale informazioni sulle misure adottate a seguito di tale parere.

5. Ogni missione di consulenza è composta da esperti dello Stato membro in cui è situato il soggetto critico di particolare rilevanza europea, da esperti degli Stati membri a cui o in cui è fornito il servizio essenziale, e da rappresentanti della Commissione. Tali Stati membri possono proporre i loro candidati. La Commissione, previa consultazione dello Stato membro che ha individuato un soggetto critico di particolare rilevanza europea come soggetto critico ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, seleziona e nomina i membri di ciascuna missione di consulenza in base alla loro capacità professionale e garantendo, ove possibile, una rappresentanza equilibrata sotto il profilo geografico di tutti gli Stati membri interessati. Ogniqualvolta necessario, i membri della missione di consulenza devono essere in possesso di un valido e appropriato nulla osta di sicurezza. La Commissione sostiene i costi relativi alla partecipazione alle missioni di consulenza.

La Commissione organizza il programma di ciascuna missione di consulenza consultandosi con i membri della missione di consulenza in questione e d'accordo con lo Stato membro che ha individuato un soggetto critico di particolare rilevanza europea come soggetto critico ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1.

6. La Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce le norme relative alle modalità procedurali per la presentazione di richieste per l'organizzazione di missioni di consulenza, per il trattamento di tali richieste, per lo svolgimento delle missioni di consulenza e per le attinenti relazioni e per il trattamento della comunicazione del parere della Commissione di cui al paragrafo 4, terzo comma del presente articolo e delle misure adottate, tenendo in debito conto la riservatezza e la sensibilità aziendale delle informazioni interessate. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 24, paragrafo 2.

7. Gli Stati membri provvedono affinché i soggetti critici di particolare rilevanza europea forniscano alle missioni di consulenza accesso alle informazioni e ai sistemi e impianti relativi alla fornitura dei loro servizi essenziali che sono necessari per lo svolgimento della missione di consulenza interessata.

8. Le missioni di consulenza sono svolte conformemente al diritto nazionale applicabile dello Stato membro in cui hanno luogo, nel rispetto della responsabilità di tale Stato membro in materia di sicurezza nazionale e della tutela dei propri interessi di sicurezza.

9. Nell'organizzare le missioni di consulenza la Commissione tiene conto delle relazioni sulle ispezioni da essa effettuate ai sensi dei regolamenti (CE) n. 725/2004 e (CE) n. 300/2008 e delle relazioni sui controlli da essa svolti ai sensi della direttiva 2005/65/CE in merito al soggetto critico interessato.

10. La Commissione informa il gruppo per la resilienza dei soggetti critici di cui all'articolo 19 ogniqualvolta è organizzata una missione di consulenza. Lo Stato membro in cui si è svolta la missione di consulenza e la Commissione informano inoltre il gruppo per la



resilienza dei soggetti critici in merito ai principali risultati della missione di consulenza e alle lezioni apprese al fine di promuovere l'apprendimento reciproco.		
CAPO V Cooperazione e comunicazione	CAPO V Cooperazione e comunicazione	
<p>Articolo 19 Gruppo per la resilienza dei soggetti critici</p> <p>1. È istituito il gruppo per la resilienza dei soggetti critici. Il gruppo per la resilienza dei soggetti critici sostiene la Commissione e agevola la cooperazione tra gli Stati membri e lo scambio di informazioni su questioni attinenti alla presente direttiva.</p> <p>2. Il gruppo per la resilienza dei soggetti critici è composto da rappresentanti degli Stati membri e della Commissione in possesso, se del caso, di un nulla osta di sicurezza. Qualora ciò sia rilevante per lo svolgimento dei suoi compiti, esso può invitare i portatori di interessi a partecipare ai suoi lavori. Su richiesta del Parlamento europeo, la Commissione può invitare esperti del Parlamento europeo a partecipare alle riunioni del gruppo per la resilienza dei soggetti critici. Il rappresentante della Commissione presiede il gruppo per la resilienza dei soggetti critici.</p> <p>3. Il gruppo per la resilienza dei soggetti critici ha i compiti seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) assistere la Commissione nel fornire aiuto agli Stati membri per il rafforzamento della loro capacità di contribuire a garantire la resilienza dei soggetti critici ai sensi della presente direttiva; b) analizzare le strategie al fine di individuare le migliori prassi in relazione alle stesse; c) facilitare lo scambio di migliori prassi per quanto riguarda l'individuazione dei soggetti critici da parte degli Stati membri ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, anche in relazione alle dipendenze transfrontaliere e intersettoriali e per quanto riguarda i rischi e gli incidenti; d) se del caso, contribuire, per questioni relative alla presente direttiva, ai documenti sulla resilienza a livello dell'Unione; e) contribuire alla preparazione delle linee guida di cui all'articolo 7, paragrafo 3, e all'articolo 13, paragrafo 5, e, su richiesta, di ogni atto delegato o di esecuzione adottato ai sensi della presente direttiva; f) analizzare le relazioni di sintesi di cui all'articolo 9, paragrafo 3, al fine di promuovere la condivisione delle migliori prassi sulle azioni intraprese ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3; g) condividere migliori prassi in relazione alla notifica di incidenti di cui all'articolo 15; h) discutere le relazioni di sintesi sulle missioni di consulenza e le lezioni apprese ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 10; i) scambiare informazioni e migliori prassi in materia di innovazione, ricerca e sviluppo in relazione alla resilienza dei soggetti critici ai sensi della presente direttiva; j) se del caso, scambiare informazioni su questioni relative alla resilienza dei soggetti critici con le istituzioni, gli organismi, gli uffici e le agenzie pertinenti dell'Unione. <p>4. Entro il 17 gennaio 2025 e in seguito ogni due anni, il gruppo per la resilienza dei soggetti critici stabilisce un programma di lavoro sulle</p>	<p>ART. 19 (Gruppo per la resilienza dei soggetti critici)</p>	



<p>azioni da intraprendere per realizzare i propri obiettivi e compiti. Tale programma di lavoro è coerente con le prescrizioni e gli obiettivi della presente direttiva.</p> <p>5. Il gruppo per la resilienza dei soggetti critici si riunisce periodicamente, e in ogni caso almeno una volta all'anno, con il gruppo di cooperazione istituito a norma della direttiva (UE) 2022/2555 al fine di promuovere e agevolare la cooperazione strategica e lo scambio di informazioni.</p> <p>6. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono le modalità procedurali necessarie per il funzionamento del gruppo per la resilienza dei soggetti critici, conformemente all'articolo 1, paragrafo 4. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 24, paragrafo 2.</p> <p>7. Entro il 17 gennaio 2027, e successivamente quando necessario e almeno ogni quattro anni, la Commissione trasmette al gruppo per la resilienza dei soggetti critici una relazione di sintesi sulle informazioni fornite dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, e dell'articolo 5, paragrafo 4.</p>		
<p>Articolo 20 Sostegno della Commissione alle autorità competenti e ai soggetti critici</p> <p>1. La Commissione sostiene, se del caso, gli Stati membri e i soggetti critici nell'adempimento dei loro obblighi ai sensi della presente direttiva. Essa prepara una rassegna, a livello dell'Unione, dei rischi transfrontalieri e intersettoriali per la fornitura dei servizi essenziali, organizza le missioni di consulenza di cui all'articolo 13, paragrafo 4, e all'articolo 18 e agevola lo scambio di informazioni fra gli Stati membri ed esperti in tutta l'Unione.</p> <p>2. La Commissione integra le attività degli Stati membri di cui all'articolo 10 sviluppando migliori prassi, materiali e metodologie di orientamento, così come attività di formazione ed esercitazioni transfrontaliere per testare la resilienza dei soggetti critici.</p> <p>3. La Commissione informa gli Stati membri in merito alle risorse finanziarie a disposizione degli Stati membri a livello di Unione per rafforzare la resilienza dei soggetti critici.</p>	<p><i>Non richiede recepimento.</i></p>	
<p>CAPO VI Vigilanza ed esecuzione</p>	<p>CAPO VI Vigilanza ed esecuzione</p>	
<p>Articolo 21 Vigilanza ed esecuzione</p> <p>1. Per valutare l'adempimento degli obblighi stabiliti dalla presente direttiva da parte dei soggetti individuati come soggetti critici ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1 dagli Stati membri, gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti siano dotate dei poteri e dei mezzi per:</p> <p>a) effettuare ispezioni in loco dell'infrastruttura critica e dei siti utilizzati dal soggetto critico per fornire i suoi servizi essenziali, e</p>	<p>ART. 20 (Vigilanza ed esecuzione)</p>	<p>Articolo 5, comma 1, lettera h)</p>



<p>vigilare da remoto sulle misure adottate dai soggetti critici conformemente all'articolo 13;</p> <p>b) svolgere o disporre controlli nei confronti dei soggetti critici.</p> <p>2. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti abbiano i poteri e i mezzi per richiedere, qualora necessario per lo svolgimento dei loro compiti ai sensi della presente direttiva, che i soggetti di cui alla direttiva (UE) 2022/2555 che sono stati individuati come soggetti critici ai sensi della presente direttiva forniscano, entro un ragionevole periodo di tempo stabilito da dette autorità:</p> <p>a) le informazioni necessarie per valutare se le misure adottate da tali soggetti per garantire la loro resilienza soddisfino i requisiti stabiliti all'articolo 13;</p> <p>b) la prova dell'effettiva attuazione di tali misure, inclusi i risultati di un controllo svolto da un revisore indipendente e qualificato, selezionato da tale soggetto, ed effettuato a spese di questo.</p> <p>Quando richiede tali informazioni l'autorità competente indica lo scopo della richiesta specificando il tipo di informazioni da fornire.</p> <p>3. Fatta salva la possibilità di irrogare sanzioni ai sensi dell'articolo 22, le autorità competenti possono esigere, a seguito delle azioni di vigilanza di cui al paragrafo 1 del presente articolo o della valutazione delle informazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo, che i soggetti critici interessati adottino entro un ragionevole periodo di tempo da esse stabilito le misure necessarie e proporzionate per porre rimedio a qualsiasi violazione individuata della presente direttiva e forniscano loro informazioni sulle misure adottate. Tali provvedimenti tengono conto, in particolare, della gravità della violazione.</p> <p>4. Gli Stati membri provvedono affinché i poteri di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 possano essere esercitati solo fatte salve le opportune garanzie. Deve essere garantito, in particolare, che tali poteri siano esercitati in modo obiettivo, trasparente e proporzionato e che siano debitamente tutelati i diritti e gli interessi legittimi, quali la protezione dei segreti commerciali e aziendali, dei soggetti critici interessati, inclusi il diritto al contraddittorio, i diritti della difesa e il diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice indipendente.</p> <p>5. Gli Stati membri provvedono affinché, quando un'autorità competente ai sensi della presente direttiva valuta il rispetto degli obblighi da parte di un soggetto critico ai sensi del presente articolo, tale autorità competente informi le autorità competenti degli Stati membri interessati ai sensi della direttiva (UE) 2022/2555. A tale fine, gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti ai sensi della presente direttiva possano chiedere alle autorità competenti ai sensi della direttiva (UE) 2022/2555 di esercitare i propri poteri di vigilanza ed esecuzione nei confronti di un soggetto ai sensi di tale direttiva individuato come soggetto critico ai sensi della presente direttiva. A tal fine, gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti ai sensi della presente direttiva cooperino e scambino informazioni con tali autorità competenti ai sensi della direttiva (UE) 2022/2555.</p>		
<p>Articolo 22 Sanzioni</p>	<p>ART. 21 (Sanzioni)</p>	<p>Articolo 5, comma 1, lettera i)</p>



<p>Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle misure nazionali adottate ai sensi della presente direttiva e prendono tutte le misure necessarie per assicurarne l'attuazione. Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione al più tardi entro il 17 ottobre 2024, e provvedono poi a darle immediata notifica delle eventuali modifiche successive.</p>		
<p style="text-align: center;">CAPO VII Atti delegati e atti di esecuzione</p>	<p><i>Non richiede recepimento.</i></p>	
<p>Articolo 23 Esercizio della delega</p> <p>1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.</p> <p>2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 5, paragrafo 1, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 16 gennaio 2023.</p> <p>3. La delega di potere di cui all'articolo 5, paragrafo 1, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.</p> <p>4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.</p> <p>5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio. IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 333/190 27.12.2022</p> <p>6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.</p>		
<p>Articolo 24 Procedura di comitato</p> <p>1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.</p> <p>2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.</p>		
<p>CAPO VIII DISPOSIZIONI FINALI</p>	<p>CAPO VII Disposizioni finali</p>	



<p>Articolo 25 Relazioni e riesame</p> <p>Entro il 17 luglio 2027, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta in quale misura ciascuno Stato membro abbia adottato le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva.</p> <p>La Commissione riesamina periodicamente il funzionamento della presente direttiva e presenta una relazione in proposito al Parlamento europeo e al Consiglio. Tale relazione valuta in particolare il valore aggiunto della presente direttiva, il suo impatto nel garantire la resilienza dei soggetti critici, e se l'allegato della presente direttiva debba essere modificato. La Commissione presenta la prima di tali relazioni entro il 17 giugno 2029. Al fine della relazione ai sensi del presente articolo, la Commissione tiene conto dei pertinenti documenti del gruppo per la resilienza dei soggetti critici.</p>	<p><i>Non richiede recepimento.</i></p>	
<p>Articolo 26 Recepimento</p> <p>1. Entro il 17 ottobre 2024, gli Stati membri adottano e pubblicano le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.</p> <p>Gli Stati membri applicano tali misure a decorrere dal 18 ottobre 2024.</p> <p>2. Le misure di cui al paragrafo 1 adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.</p>		
<p>Articolo 27 Abrogazione della direttiva 2008/114/CE</p> <p>La direttiva 2008/114/CE è abrogata a decorrere dal 18 ottobre 2024. I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva.</p>	<p>ART.22 (Disposizioni transitorie e abrogazioni)</p>	<p>Articolo 5, comma 1, lettera n)</p>
<p>Articolo 28 Entrata in vigore</p> <p>La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.</p>	<p><i>Non richiede recepimento.</i></p>	
<p>Articolo 29 Destinatari</p> <p>Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.</p>	<p><i>Non richiede recepimento.</i></p>	



Allegato			Allegato		
Settori	Sottosettori	Categorie di soggetti	Settori	Sottosettori	Categorie di soggetti
1. Energia	a) Energia elettrica	Imprese elettriche quali definite all'articolo 2, punto 57), della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) che svolgono l'attività di «fornitura» quali definite all'articolo 2, punto 12), di tale direttiva	1. Energia	a) Energia elettrica	Imprese elettriche di cui all'articolo 2, comma 25-terdecies, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79
		Gestori del sistema di distribuzione quali definiti all'articolo 2, punto 29), della direttiva (UE) 2019/944			Gestori del sistema di trasmissione di elettricità di cui all'articolo 2, comma 25-bis, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79
		Gestori del sistema di trasmissione quali definiti all'articolo 2, punto 35), della direttiva (UE) 2019/944			Gestori del sistema di distribuzione di elettricità di cui all'articolo 2, comma 25-ter, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79
		Produttori quali definiti all'articolo 2, punto 38), della direttiva (UE) 2019/944			Produttori di cui all'articolo 2, comma 18, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79
		Gestori del mercato elettrico designati quali definiti all'articolo 2, punto 8), del regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio			Gestori del mercato elettrico designati quali definiti all'articolo 2, punto 8), del regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio
		Partecipanti al mercato quali definiti all'articolo 2, punto 25), del regolamento (UE) 2019/943 che forniscono servizi di aggregazione, gestione della domanda o stoccaggio di energia quali definiti all'articolo 2, punti 18), 20) e 59), della direttiva (UE) 2019/944			Partecipanti al mercato quali definiti all'articolo 2, punto 25), del regolamento (UE) 2019/943 che forniscono servizi di aggregazione, gestione della domanda o stoccaggio di energia quali definiti all'articolo 3, commi 9, 8 e 6, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210
	b) Teleriscaldamento e teleraffrescamento	Gestori di teleriscaldamento o teleraffrescamento quali definiti all'articolo 2, punto 19), della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio	b) Teleriscaldamento e teleraffrescamento	Gestori di teleriscaldamento o teleraffrescamento di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.	
	c) Petrolio	Gestori di oleodotti	c) Petrolio	Gestori di oleodotti	
		Gestori di impianti di produzione, raffinazione, trattamento, deposito e trasporto di petrolio		Gestori di impianti di produzione, raffinazione, trattamento, deposito e trasporto di petrolio	
		Organismi centrali di stoccaggio quali definiti all'articolo 2, lettera f), della direttiva 2009/119/CE del Consiglio		Organismo centrale di stoccaggio italiano	
	d) Gas	Imprese fornitrici quali definite all'articolo 2, punto 8), della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio	d) Gas	Imprese fornitrici di gas di cui all'articolo 2, comma 1, lettera kk septies), del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164	
		Gestori del sistema di distribuzione quali definiti all'articolo 2, punto 6), della direttiva 2009/73/CE		Gestori del sistema di distribuzione del gas di cui all'articolo 2, comma 1, lettera kk sexies), del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164	
		Gestori del sistema di trasporto quali definiti all'articolo 2, punto 4), della direttiva 2009/73/CE		Gestori del sistema di trasporto del gas di cui all'articolo 2, comma 1, lettera kk quater), del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164	
		Gestori dell'impianto di stoccaggio quali definiti all'articolo 2, punto 10), della direttiva 2009/73/CE		Gestori degli impianti di stoccaggio del gas di cui all'articolo 2, comma 1, lettera kk nonies), del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164	
Gestori del sistema GNL quali definiti all'articolo 2, punto 12), della direttiva 2009/73/CE		Gestori del sistema GNL di cui all'articolo 2, comma 1, lettera kk decies), del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164			
Imprese di gas naturale quali definite all'articolo 2, punto 1), della direttiva 2009/73/CE		Imprese di gas naturale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164			
Gestori di impianti di raffinazione e trattamento di gas naturale		Gestori di impianti di raffinazione e trattamento di gas naturale			
e) Idrogeno	Gestori di impianti di produzione, stoccaggio e trasporto di idrogeno	e) Idrogeno	Gestori di impianti di produzione, stoccaggio e trasporto di idrogeno		



2. Trasporti	a) Trasporto aereo	Vettori aerei quali definiti all'articolo 3, punto 4), del regolamento (CE) n. 300/2008 utilizzati a fini commerciali	2. Trasporti	a) Trasporto aereo	Vettori aerei di cui all'articolo 3, comma 4, del regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio
		Gestori aeroportuali quali definiti all'articolo 2, punto 2), della direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, aeroporti quali definiti all'articolo 2, punto 1), di tale direttiva, compresi gli aeroporti centrali di cui all'allegato II, sezione 2, del regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, e soggetti che gestiscono impianti annessi situati in aeroporti			- Gestori aeroportuali di cui all'articolo 72, comma 1, lettera b, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2012 n. 27
		Operatori attivi nel controllo della gestione del traffico che forniscono servizi di controllo del traffico aereo quali definiti all'articolo 2, punto 1), del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio			- Aeroporti di cui all'articolo 72, comma 1, lettera a, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2012 n. 27, compresi gli aeroporti centrali di cui all'allegato II, punto 2, del regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
	b) Trasporto ferroviario	Gestori dell'infrastruttura quali definiti all'articolo 3, punto 2), della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio		b) Trasporto ferroviario	Gestori dell'infrastruttura ferroviaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112
	Imprese ferroviarie quali definite all'articolo 3, punto 1), della direttiva 2012/34/UE e operatori degli impianti di servizio quali definiti all'articolo 3, punto 12), di tale direttiva	Imprese ferroviarie di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a, del decreto legislativo 112/2015 compresi gli operatori degli impianti di servizio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera n, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112			
c) Trasporto per vie d'acqua	Compagnie di navigazione per il trasporto per vie d'acqua interne, marittimo e costiero di passeggeri e merci quali definite all'allegato I del regolamento (CE) n. 725/2004, escluse le singole navi gestite da tali compagnie	c) Trasporto per vie d'acqua	Compagnie di navigazione per il trasporto per vie d'acqua interne, marittimo e costiero di passeggeri e merci quali definite all'allegato I del regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, escluse le singole navi gestite da tali compagnie		
	Organi di gestione dei porti quali definiti all'articolo 3, punto 1), della direttiva 2005/65/CE, compresi i relativi impianti portuali quali definiti all'articolo 2, punto 11), del regolamento (CE) n. 725/2004, e soggetti che gestiscono opere e attrezzature all'interno di porti		Organi di gestione dei porti quali definiti all'articolo 2, comma 1, lettera a, del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 203, compresi i relativi impianti portuali quali definiti all'articolo 2, primo paragrafo, numero 11), del regolamento (CE) n. 725/2004, e soggetti che gestiscono opere e attrezzature all'interno di porti		
	Gestori di servizi di assistenza al traffico marittimo (VTS) quali definiti all'articolo 3, lettera o), della direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio		Gestori di servizi di assistenza al traffico marittimo quale definito dall'articolo 2 comma 1, lettera p, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196		
d) Trasporto su strada	Autorità stradali quali definite all'articolo 2, punto 12), del regolamento delegato (UE) 2015/962 della Commissione responsabili del controllo della gestione del traffico, esclusi i soggetti pubblici per i quali la gestione del traffico o la gestione di sistemi di trasporto intelligenti costituiscono una parte non essenziale della loro attività generale	d) Trasporto su strada	Autorità stradali di cui all'articolo 2, punto 12, del regolamento delegato (UE) 2015/962 della Commissione responsabili del controllo della gestione del traffico		
	Gestori di sistemi di trasporto intelligenti quali definiti all'articolo 4, punto 1), della direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio		Gestori di sistemi di trasporto intelligenti quali definiti dal Decreto MIT 1° febbraio 2013, articolo 1, comma 1, lettera a		
e) Trasporto pubblico	Operatori di servizio pubblico quali definiti all'articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio	e) Trasporto pubblico	Operatori di servizio pubblico quali definiti all'articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio		
3. Settore bancario	Enti creditizi quali definiti all'articolo 4, punto 1), del regolamento (UE) n. 575/2013	3. Settore bancario	Enti creditizi quali definiti all'articolo 4, punto 1), del regolamento (UE) n. 575/2013		
4. Infrastrutture dei mercati finanziari	Gestori di sedi di negoziazione quali definiti all'articolo 4, punto 24), della direttiva 2014/65/UE	4. Infrastrutture e dei mercati finanziari	Gestori di sedi di negoziazione quali definiti all'articolo 1, comma 5-octies, lettera c) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58		
	Controparti centrali (CCP) quali definite all'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) n. 648/2012		Controparti centrali (CCP) quali definite all'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) n. 648/2012		



5. Salute		Prestatori di assistenza sanitaria quali definiti all'articolo 3, lettera g), della direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio	5. Salute		Prestatori di assistenza sanitaria quali definiti all'articolo 3, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 38
		Laboratori di riferimento dell'UE di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) 2022/2371 del Parlamento europeo e del Consiglio			Laboratori di riferimento dell'UE di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) 2022/2371 del Parlamento europeo e del Consiglio
		Soggetti che svolgono attività di ricerca e sviluppo relative ai medicinali quali definiti all'articolo 1, punto 2), della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio			Soggetti che svolgono attività di ricerca e sviluppo relative ai medicinali quali definiti all'articolo 1, lettera a), del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219
		Soggetti che fabbricano prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici di cui alla sezione C, divisione 21, della NACE Rev. 2			Soggetti che fabbricano prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici di cui alla sezione C, divisione 21, della classificazione statistica comune delle attività economiche nella Comunità europea (NACE Rev. 2) di cui all'allegato 1 del regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006
		Soggetti che fabbricano dispositivi medici considerati critici durante un'emergenza di sanità pubblica («elenco dei dispositivi critici per l'emergenza di sanità pubblica») ai sensi dell'articolo 22 del regolamento (UE) 2022/123 del Parlamento europeo e del Consiglio			Soggetti che fabbricano dispositivi medici considerati critici durante un'emergenza di sanità pubblica («elenco dei dispositivi critici per l'emergenza di sanità pubblica») ai sensi dell'articolo 22 del regolamento (UE) 2022/123 del Parlamento europeo e del Consiglio
		Soggetti titolari di un'autorizzazione di distribuzione di cui all'articolo 79 della direttiva 2001/83/CE			Soggetti titolari di un'autorizzazione di distribuzione di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219
6. Acqua potabile		Fornitori e distributori di acque destinate al consumo umano, quali definiti all'articolo 2, punto 1), lettera a), della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, esclusi i distributori per i quali la distribuzione di acque destinate al consumo umano è una parte non essenziale dell'attività generale di distribuzione di altri prodotti e beni	6. Acqua potabile		Fornitori e distributori di acque destinate al consumo umano, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, ma esclusi i distributori per i quali la distribuzione di acque destinate al consumo umano è solo una parte dell'attività generale di distribuzione di altri prodotti e beni che non sono considerati servizi essenziali o importanti
7. Acque reflue		Imprese che raccolgono, smaltiscono o trattano acque reflue urbane, acque reflue domestiche o acque reflue industriali quali definite all'articolo 2, punti 1), 2) e 3), della direttiva 91/271/CEE del Consiglio (19) escluse le imprese per cui la raccolta, lo smaltimento o il trattamento di acque reflue urbane, acque reflue domestiche e acque reflue industriali è una parte non essenziale della loro attività generale	7. Acque reflue		Imprese che raccolgono, smaltiscono o trattano acque reflue urbane, acque reflue domestiche o acque reflue industriali quali definite articolo 74, comma 1, lettere i), g), h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, escluse le imprese per cui la raccolta, lo smaltimento o il trattamento di acque reflue urbane, acque reflue domestiche e acque reflue industriali è una parte non essenziale della loro attività generale
8. Infrastrutture digitali		Fornitori di punti di interscambio Internet quali definiti all'articolo 6, punto 18), della direttiva (UE) 2022/2555	8. Infrastrutture e digitali		Fornitori di punti di interscambio Internet di cui alle disposizioni nazionali di attuazione della direttiva (UE) 2022/2555
		Fornitori di servizi DNS quali definiti all'articolo 6, punto 20), della direttiva (UE) 2022/2555, esclusi gli operatori dei server dei nomi radice			Fornitori di servizi DNS di cui alle disposizioni nazionali di attuazione della direttiva (UE) 2022/2555
		Registri dei nomi di dominio di primo livello quali definiti all'articolo 6, punto 21), della direttiva (UE) 2022/2555			Registri dei nomi di dominio di primo livello (TLD) di cui alle disposizioni nazionali di attuazione della direttiva (UE) 2022/2555
		Fornitori di servizi di cloud computing quali definiti all'articolo 6, punto 30), della direttiva (UE) 2022/2555			Fornitori di servizi di cloud computing di cui alle disposizioni nazionali di attuazione della direttiva (UE) 2022/2555
		Fornitori di servizi di data center quali definiti all'articolo 6, punto 31), della direttiva (UE) 2022/2555			Fornitori di servizi di data center di cui alle disposizioni nazionali di attuazione della direttiva (UE) 2022/2555
		Fornitori di reti di distribuzione dei contenuti (content delivery network) quali definiti all'articolo 6, punto 32), della direttiva (UE) 2022/2555			Fornitori di reti di distribuzione dei contenuti (content delivery network) di cui alle disposizioni nazionali di attuazione della direttiva (UE) 2022/2555
		Prestatori di servizi fiduciari quali definiti all'articolo 3, punto 19), del regolamento (UE) 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio			Prestatori di servizi fiduciari di cui all'articolo 3, punto 19, del regolamento (UE) n. 910/2014



		Fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica quali definite all'articolo 2, punto 8), della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio			Fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica quali definite all'articolo 2, comma 1, lettera tt), del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259
		Fornitori di servizi di comunicazione elettronica ai sensi dell'articolo 2, punto 4), della direttiva (UE) 2018/1972 nella misura in cui tali servizi siano accessibili al pubblico			Fornitori di servizi di comunicazione elettronica quali definiti all'articolo 2, comma 1, lettera fff), del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 nella misura in cui tali servizi siano accessibili al pubblico
9. Enti della pubblica amministrazione		Enti della pubblica amministrazione delle amministrazioni centrali come definiti da Stati membri conformemente al diritto nazionale	9. Enti della pubblica amministrazione		
10. Spazio		Operatori di infrastrutture terrestri possedute, gestite e operate dagli Stati membri o da privati, che sostengono la fornitura di servizi spaziali, esclusi i fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica quali definite all'articolo 2, punto 8), della direttiva (UE) 2018/1972	10. Spazio		Operatori di infrastrutture terrestri possedute, gestite e operate dallo Stato o da privati, che sostengono la fornitura di servizi spaziali, esclusi i fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica quali definite all'articolo 2, comma 1, lettera tt), del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259
11. Produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti		Imprese alimentari quali definite all'articolo 3, punto 2), del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio impegnate esclusivamente nella logistica e nella distribuzione all'ingrosso nonché nella produzione e trasformazione industriale su larga scala	11. Produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti		Imprese alimentari quali definite all'articolo 3, punto 2), del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio impegnate esclusivamente nella logistica e nella distribuzione all'ingrosso nonché nella produzione e trasformazione industriale su larga scala
			12. Acque irrigue		Gestori di concessioni di derivazione di cui all'articolo 21 del R.D. n.1775/33 ad uso irriguo.

